
Deliberazione n. 1756 del 06/12/2010.
*Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30.9.2010
"Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra" - Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di approvare le interpretazioni tecnico amministrative relative alla Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE ED ENERGIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1756 DEL 6 DIC 2010

Allegato A

Interpretazioni tecnico-amministrative della deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2010, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra"

1) ALLEGATO I – CODICE 26 – VERSANTI

Per la definizione del versante di cui al codice 26 dell'allegato I "*Versanti*" si rimanda all'art. 31 delle NTA del PPAR che lo definisce come area delimitata da un crinale e da un fondo vallivo, indipendentemente dalla sua pendenza. Ai fini dell'applicazione del codice 26, il piede del versante si individua in corrispondenza del limite stratigrafico dove sono rinvenibili i depositi alluvionali continentali o i depositi sedimentari marini recenti. La linea del confine stratigrafico è individuabile attraverso le cartografie geologiche e geomorfologiche redatte per l'elaborazione degli strumenti urbanistici.

Per gli impianti al di sotto dei 200 kW di potenza installata collocabili su aree di versante si applicano i vincoli di inedificabilità nel caso di pendenze superiori al 30%, in analogia con le motivazioni riportate all'art. 31 delle NTA del PPAR.

Laddove il Comune in sede di redazione del PRG abbia già autonomamente provveduto alla perimetrazione delle aree di versante tale cartografia può essere utilizzata ai fini deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010.

In base al principio di reciproca collaborazione tra amministrazioni pubbliche, qualora emergessero dubbi sulla corretta cartografazione delle aree di versante nonostante le specifiche del presente punto, le Province e, la dove ritenuto necessario, la Regione, potranno fornire assistenza ai Comuni.

2) ALLEGATO I – CODICI 11.3 E 24 – AMBITI DI TUTELA CORSI D'ACQUA

Per la cartografazione del codice 24 dell'allegato I "*Corsi d'acqua*" occorre fare riferimento agli ambiti di tutela provvisori derivati dalla trasposizione passiva del Piano paesistico o, nel caso di PRG vigenti adeguati al PPAR, agli ambiti di tutela definitivi perimetrati in fase di adeguamento. L'ambito di tutela di 175 m è riferito alla sola trasposizione passiva per i corsi d'acqua di classe 1 in fascia subappenninica e valido nei Comuni non dotati di PRG adeguato al PPAR.

Per il codice 11.3 "*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", rimangono ferme le non idoneità di cui al codice 24 nel rispetto degli ambiti di tutela individuati come sopra descritto.

3) ALLEGATO I – CODICE 10.7 – AREE A RISCHIO FRANA P3 O ASSIMILATE E ALL. II – PUNTO 2.4

Il codice 10.7 dell'allegato I ed il punto 2.4 dell'allegato II devono essere letti congiuntamente e pertanto le idoneità previste per le aree a rischio frana P3, di cui al 10.7 all. I, sono riferibili esclusivamente agli impianti realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", di cui al punto 2.4 all. II.

4) ALLEGATO I – CODICE 4.3 – PARCO AREA C

Nel codice 4.3, data l'incongruenza tra le non idoneità individuate per impianti con potenza superiore a 20 kW e il riferimento ai 200 kW richiamato nelle "Descrizioni delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati" relative a detto codice, trattandosi di un mero refuso, la descrizione delle incompatibilità deve leggersi:

26



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
**SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE ED ENERGIA**

"... Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 20 kW comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione".

5) PROCEDIMENTI PENDENTI

L'art. 36 comma 3 della l.r. n. 16/2010 ha chiarito che la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica dal giorno della sua approvazione in Assemblea (30/09/2010).

Pertanto ai fini dell'individuazione dei procedimenti pendenti occorre rappresentare quanto segue. Alla data del 30/09/2010 i procedimenti di cui al d. lgs. 387/2003 si presentavano secondo la seguente casistica:

- a) Istanze di autorizzazione unica (Autorità Competente Provincia);
- b) DIA (Autorità Competente Comune);
- c) Permessi di Costruire sostitutivi dell'autorizzazione unica di competenza dei Comuni ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fa eccezione la Provincia di Pesaro Urbino) derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 25/08/2010, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

Con nota 28/10/2010 avente oggetto "Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW" il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 non produce effetti sui procedimenti in corso in relazione ai quali rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali i procedimenti medesimi sono stati avviati.

In conclusione, ai fini della l.r. 12/2010 sono considerati in corso alla data di entrata in vigore della legge i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 27/08/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36, comma 4 della l.r. 16/2010 sono considerati in corso alla data di approvazione della delibera consiliare i procedimenti:

- di cui alle lettere a) e b), sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c);
- attivati ai sensi della l.r. 7/2004 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010.

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36 comma 2 della l.r. 16/2010 (serre) sono considerati in corso al 19/11/2010 (data di entrata in vigore della l.r. 16/2010) i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 19 novembre secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

6) ALLEGATO II – PUNTO 7 – IMPATTI CUMULATIVI

Il punto 7 dell'allegato II, nella parte riguardante l'effetto cumulativo per l'assoggettamento alle procedure della l.r. 7/2004, si applica decorso il termine di cui al comma 3 dell'art.42 della l.r. 16/2010 e cioè dal 29/11/2010, tenendo presente che l'art. 36 comma 5 della l.r. 16/2010 esclude

zk 2



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
**SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE ED ENERGIA**

dall'applicazione del criterio di cumulabilità degli impatti agli impianti con potenza inferiore o uguale a 20 kW.

7) COMPITI DEI COMUNI

La mancata cartografazione delle aree non idonee da parte dei Comuni nel termine di 60 giorni dall'approvazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 (28/11/2010) non comporta l'inefficacia della deliberazione regionale; la cartografazione delle aree non idonee è atto di trasparenza dell'attività amministrativa e non è integrativa dell'efficacia dell'atto consiliare regionale.

Fatta eccezione per i codici 9 e 26 tutte le aree sono riferite ad ambiti di tutela del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o ad altri strumenti di Pianificazione (PAI) o leggi dello Stato (d.lgs. 42/2004, ecc.). Pertanto la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 è valida ed efficace fin dall'approvazione dell'atto a prescindere dalla cartografazione.

Nell'ottica di collaborazione con l'Autorità Competente Provinciale i Comuni integrano la certificazione di assetto territoriale all'uopo predisposta dalla Provincia indicando i vincoli insistenti ed i relativi codici di riferimento di cui all'allegato I.

8) ALLEGATO II – PUNTI 3, 4, 5 E 6 – ONERI ISTRUTTORI, GARANZIE FIDEJUSSORIE, COMPENSAZIONI E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 le previsioni relative al punto 4 "Oneri istruttori" e al punto 5 "Garanzie fideiussorie" dell'allegato II e alle eventuali misure compensative, stabilite al punto 6 dell'allegato II, si applicano esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica.

Analogamente, il disposto di cui al punto 3 dell'allegato II "Pubblicità" si applica solo agli impianti con potenza superiore ai 20 kW in quanto soggetti alla procedura di autorizzazione unica.

9) INAPPLICABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010 ALLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Ai sensi delle Linee Guida ministeriali del 10 settembre 2010 tra le opere connesse sono compresi sia i servizi ausiliari di impianto che le opere di connessione alla rete elettrica. In merito a queste ultime è il gestore di rete che, gestendo in modo coordinato più richieste ed ottimizzando così i costi di connessione, indica nella soluzione tecnica minima generale le opere necessarie alla connessione, anche al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientali e paesistici.

Poiché il proponente deve esplicitamente accettare quanto indicato dal gestore di rete, la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non si applica alle opere di connessione alla rete elettrica.

Resta inteso che le previsioni dell'atto consiliare regionale sono applicate alle opere ausiliari quali recinzioni e schermature vegetali, ecc.

10) ALLEGATO II – PUNTO 2.2 – IMPIANTI NON SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010

Gli impianti totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D", indipendentemente dalla loro potenza, non sono soggetti a quanto prescritto dall'allegato I. In considerazione della loro collocazione in zone industriali già individuate dagli strumenti urbanistici comunali, non si applicano inoltre i punti nn. 2, 3, 6 (ad eccezione del punto 6.8 per una mitigazione degli impatti paesaggistici) e 7 dell'allegato II.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
**SERVIZIO TERRITORIO,
AMBIENTE ED ENERGIA**

Con l'entrata in vigore dell'art. 42, commi 2 e 3, della l.r. 16/2010 (28/11/2010) viene disposta una nuova formulazione della lettera n decies allegato B2 (all. 4) punto 6) della l.r. 7/2004.

Pertanto in riferimento al citato punto 2.2 non sono soggetti all'applicazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 anche gli impianti:

- collocati sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza così come definite nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (art. 42, comma 2 n. 3 della l.r. 16/2010);
- che costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario (art. 42, comma 2 n. 4 della l.r. 16/2010).

In conclusione la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica agli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di corti di pertinenza, in quanto la corte non è individuata tra le pertinenze previste per le tipologie "impianti integrati" contemplate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

11) ALLEGATO II – PUNTO 2.10 – AREE NON IDONEE DERIVATE DAI PAI INTERREGIONALI

Al fine di dare corretta attuazione al punto 2.10 dell'allegato II della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010, nel caso di territori interessati da piani di assetto idrogeologico interregionale con classificazione dei gradi di pericolosità non direttamente relazionabile al PAI regionale, la Provincia territorialmente competente promuove un accordo tra Autorità di Bacino Regionale e Autorità di Bacino interregionale finalizzato alla corretta individuazione delle aree di cui al codice 10 dell'allegato I.

12) ALTRI REGOLAMENTI INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'art. 12 comma 10 del d. lgs. 387/2003 prevede che: *"In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."*

Spetta pertanto solo alla Regione la competenza di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

In attuazione a tale norma e alle Linee Guida statali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, la Regione Marche con la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Ne deriva che ogni atto riguardante tale materia, che non sia stato emanato dalla Regione o dagli enti locali in diretta attuazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non può ritenersi efficace.